

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1420

Definizione della modalità di erogazione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali ai dall'art. 8 comma 2 della Legge Regionale n. 67 del 28 dicembre 2018.

Il Presidente, sulla base deiristruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- L'art. 8 comma 1 della L.R. n. 67/2018 ha stabilito che *“L'indennità di residenza a carico della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 22 (Provvidenze a favore delle farmacie rurali) a decorrere dall'anno 2019 è rideterminata nella misura annua di:*
 - a) euro 12 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;*
 - b) euro 8 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti;*
 - c) euro 6 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra duemilauno e tremila abitanti.”*
- L'art. 8 comma 2 della suddetta L.R. n. 67/2018 ha sostituito l'art. 2 della L.R. n. 22/2013, disponendo che la Giunta Regionale definisca le modalità e le tempistiche con cui sono erogate da parte delle aziende sanitarie locali le indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono.

Considerato che:

- occorre procedere a una ridefinizione delle procedure di erogazione del contributo in favore delle farmacie rurali aventi minor popolazione sì da agevolarne la permanenza al servizio in zone disagiate, caratterizzate da scarsa redditività per le quali sussiste un maggiore rischio di cessazione del servizio;
- sulla base delle istanze pervenute da parte delle associazioni rappresentative delle farmacie convenzione, si ritiene opportuno ridefinire le procedure al fine di accelerare l'erogazione della indennità di residenza in favore delle farmacie rurali prevedendo la corresponsione delle stesse in due rate semestrali;
- si ritiene opportuno che la procedura volta all'erogazione del contributo previsto avvenga nel rispetto della seguente procedura:
 - o il contributo annuale viene concesso in due soluzioni semestrali;
 - o le farmacie rurali ubicate nella regione Puglia, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo, devono presentare domanda all'ASL di riferimento utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa ASL;
 - o la suddetta istanza deve essere presentata da parte della farmacia avente diritto a decorrere dal 1 luglio ed entro il 31 agosto dell'anno per il quale si richiede il contributo;
 - o la ASL cura l'istruttoria delle domande ricevute, verifica la sussistenza dei requisiti ed approva con proprio atto entro il 31 ottobre sia l'elenco delle domande ammissibili a contributo, con l'indicazione dell'importo spettante, sia l'elenco delle domande non ammissibili a contributo; per la verifica dei requisiti demografici si fa riferimento alla popolazione residente al 1 gennaio dell'anno solare di riferimento;
 - o entro il suddetto termine la ASL trasmette al Servizio Politiche del Farmaco della Regione Puglia il suddetto atto e dispone il pagamento del contributo semestrale spettante alle farmacie aventi diritto;

- o entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della istanza la ASL, verificata la sussistenza dei requisiti, approva con proprio atto il contributo annuo definitivamente concesso alle farmacie aventi diritto e procede alla erogazione del secondo contributo semestrale a saldo del contributo annuale;
- o per le farmacie che iniziano l'attività in corso di anno il contributo è determinato in dodicesimi sulla base dei mesi completi di attività effettivamente svolti nel corso dell'anno di riferimento; in tal caso il contributo è concesso in un'unica soluzione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, previa presentazione di apposita istanza a decorrere dal 1 gennaio e fino al 28 febbraio;
- o per il solo anno solare 2019 i termini per la presentazione delle istanze e la concessione del contributo del primo semestre sono posticipate di un mese.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta regionale di approvare la procedura descritta in premessa con cui sono definite, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. n. 67/2018, le modalità e le tempistiche con cui sono erogate da parte delle aziende sanitarie locali le indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I.”

La spesa annua derivante dal presente provvedimento, quantificata in euro 1.000.000,00, trova copertura sul capitolo di spesa 711048 “Indennità di residenza per farmacie rurali, ai sensi della l. 221/1968 (art. 5 l.r. 22/2031)” - CRA 61.05 - del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021. Ai successivi provvedimenti di impegno di spesa provvede il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n. 7/1997.

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1. di **approvare** la procedura descritta in premessa con cui sono definite, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. n. 67/2018, le modalità e le tempistiche con cui sono erogate da parte delle aziende sanitarie locali le indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono;
2. di **dare atto** che la Giunta regionale si riserva di rimodulare le modalità di erogazione della indennità di residenza in favore delle farmacie rurali dopo una prima fase di applicazione del presente provvedimento;
3. di **demandare** alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche gli ulteriori adempimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi inclusa la notifica alle Aziende Sanitarie Locali;

4. di **pubblicare** la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia Salute.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO